

MASSA LIMITE

art. 62 C.d.S.




Motoveicolo
2.5 t



Rimorchi
a 1 asse: 6 t




Rimorchi
a 2 assi: 22 t



Rimorchi
a 3 assi o + assi: 26 t




Veicoli a motore
a 2 assi: 18 t



Autobus a 2 assi Urbani e Suburbani: 19 t
In servizio di linea



Veicoli a motore a 3 assi o + assi: 25 t
se dotati di pneumatici gemellati e sospensioni pneumatiche:




a 3 assi: 26 t
a 4 assi o + assi: 32 t

Autotreni



a 3 assi: 24 t



a 4 assi: 40 t




a 5 o + assi: 44 t


Autoarticolati



a 3 assi: 30 t



a 4 assi: 40 t



a 5 o + assi: 44 t

Autosnodati



a 3 assi: 30 t



a 4 assi: 40 t




a 5 o + assi: 44 t


Massa limite sugli assi




sull'asse + caricato: 12 t



su assi contigui con interasse
minore di 1 m: 12 t



su assi contigui con interasse
tra 1 m e 1,3 m: 16 t



su assi contigui con interasse
tra 1,3 m e 2 m: 20 t

Massa limite dei mezzi d'opera




Veicoli isolati
a 2 assi: 20 t



Veicoli isolati
a 3 assi: 33 t



Veicoli isolati
a 4 o + assi: 40 t



Veicoli per trasporto calcestruzzi
in betoniera: 54 t

Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Art. 62 Massa limite

1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o a 4 o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.

N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.